BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI



Urbino
University Press



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

2

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI
a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

Comitato di direzione
Ulrico Agnati, Marco Cangiotti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico
Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione
Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
Vilhelm Hammershøi, *The tall windows*, Museum Ordrupgaard, Charlottenlund (Dk)

[Print] ISBN 9791257650087
[PDF] ISBN 9791257650063
[ePub] ISBN 9791257650070

Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© Urbino University Press per la presente edizione
Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

SOMMARIO

Ius tacere, ius tacendi 9
Rosa Palavera

Per non tacere il silenzio 15
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

CAPITOLO I

Il silenzio come spazio normativo

Silenzio e potere politico in Roma antica 33
Margherita Frare

Misura e validazione della «diligenza organizzativa». Tra anomia, Stato post-regolatore, ordinamenti periferici 45
Eliana Greco

La comunicazione interna ed esterna dei modelli aziendali di organizzazione e controllo nella prevenzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 63
Filomena Pisconti

CAPITOLO II

Il silenzio del legislatore

Tra silenzi e dissimulazione: Gli inasprimenti di pena tramite la politica delle circostanze del reato 77
Gianluca Ruggiero

Extradition of Persons with Mental Disorders and the Related Administrative Dimension: A Comparative Perspective between Civil Law and Common Law Systems 95
Alessia Teresa Accoto

Blockchain and criminal protection of personal data: challenges and perspectives under GDPR and italian law 115
Carlotta Conversi

CAPITOLO III

Il silenzio delle spade

Restorative justice and supranational sources: an overview 129
Elena Mattevi

Gemelli diversi. La recente riforma spagnola in tema di giustizia riparativa non colma le distanze con il sistema italiano 145
Davide Bianchi

Reflections on the Legitimacy and Limits of EU Sanctions in the Context of International Criminal Law 179
Magdi Nicoletta Vecchiet

CAPITOLO IV

Il silenzio delle vittime

I percorsi riparativi nei casi di violenza contro le donne. 199
La narrazione come risposta al "silenziamento" della vittima fra dinamiche di reificazione e "ingiustizia epistemica"
Marta Lamanuzzi

Rumore bianco, le città sorgive e i centri di aiuto per le vittime di reato. 215
Donde hay musica no puede haber cosa mala
Ivan Cecchini

CAPITOLO V

Silenzi dietro le sbarre

Il "silenzio degli innocenti": infanzia reclusa. 267
Quali possibili strategie per tutelare chi non può difendersi?
Emma Tidu

La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione.
Riflessioni dal film Il segreto dei suoi occhi di Juan Josè Campanella 297
Alberto Tortoroglio

SILENZIO E POTERE POLITICO IN ROMA ANTICA

Margherita Frare

1. IL SILENZIO CHE 'CREA' IL POTERE: IL RITO DELLA *DICTIO DICTATORIS*

Il *focus* di questo intervento è il rapporto esistente tra silenzio e potere politico in Roma antica, un rapporto che sovente finisce per coniugarsi anche con la dimensione del segreto.

In particolare vedremo come il silenzio viene declinato in taluni specifici contesti istituzionali: silenzio come momento rituale nella *dictio dictatoris*; silenzio come mancata opposizione ad un atto istituzionale, ovvero come implicita accettazione nei processi decisionali; silenzio come espressione di rispetto verso chi prende pubblicamente la parola; ma anche silenzio come sigillo di un segreto politico-religioso reso indisponibile alla collettività e affidato a pochi prescelti con il compito di custodirlo per la salvezza dello stato. Lungi dal rappresentare un mero vuoto comunicativo, in questi contesti il silenzio, seppur diversamente declinato, è volto a preservare il buon andamento della vita pubblica e la saldezza degli assetti di governo, assumendo anche una connotazione giuridica. Ma andiamo con ordine.

Il legame tra segreto e potere affonda le radici nell'epoca più antica della città e affiora nitidamente in occasione della nomina del dittatore che deve avvenire secondo un preciso rituale, in territorio romano, dopo aver preso gli auspici, di notte e, per l'appunto, in silenzio.

È opportuno premettere che il diritto romano, specialmente quello arcaico, si intreccia fittamente con la sfera del sacro: prima di porre in essere i più importanti atti pubblici, come convocare i comizi per procedere alle elezioni, votare le leggi, oppure nominare il dittatore, è usanza che il magistrato di volta in volta competente interpreti il volere degli dèi attraverso gli auspici. Poiché un requisito ricorrente nei riti religiosi era che si svolgessero senza alcuna interferenza,

anche di tipo sonoro[1], si comprende che la quiete notturna garantisse al meglio tale necessità.

A Roma il dittatore è un magistrato straordinario, nominato su indicazione del senato da parte di uno dei due consoli[2] al quale viene attribuito, attraverso una *lex curiata de imperio*[3], un potere assoluto in circostanze di grave pericolo, interno o esterno, per la città: oggi probabilmente rapporteremo tali situazioni allo stato di necessità[4]. Il dittatore, a differenza del console, non è costretto a spartire il proprio potere, l'*imperium*, con un altro collega, essendogli affiancato solo un comandante di cavalleria, il *magister equitum* scelto da lui stesso e destinato a rimanergli subordinato; il potere di chi ricopre la dittatura è infatti soggetto a un unico limite di tipo temporale, previsto a presidio della libertà dei cittadini e della *res publica* (la carica può durare al massimo sei mesi, la metà rispetto a quella annuale dei consoli).

Le principali testimonianze storiche sul rituale di investitura del dittatore provengono da Tito Livio. Lo storico patavino racconta[5] che in una fase molto delicata della guerra contro i Sanniti, acerrimi nemici di Roma, il senato decise di far nominare dittatore Papirio Cursone, uomo nel quale tutti riponevano grande fiducia. Tutti, ad eccezione del console Fabio, al quale era inviso. Gli vennero quindi inviati degli ambasciatori con l'incarico di convincerlo a mettere da parte le proprie riserve e a pensare esclusivamente alla salvezza della patria. La visita sortì gli effetti sperati perché Fabio si risolse a nominare Papirio – precisa Livio – «di notte e, quindi, nel silenzio (*nocte deinde silentio*) com'è usanza fare

1 Le fonti attestano la ricorrenza di cerimonie religiose notturne, come il rituale citato in Liv. 23.35.16 (*nocturnum erat sacrum*) e gli auspici tratti dal *pullarius* in Liv. 10.40.2 (*tertia vigilia noctis iam relatis litteris a collega Papirius silentio surgit et pullarium in auspicium mittit*).

2 Livio (4.31.4) invero attesta che vi fu un caso in cui, mancando entrambi i consoli, la nomina del dittatore venne disposta da un tribuno militare e che gli àuguri si pronunciarono positivamente in ordine alla competenza di detto magistrato a *dicere dictatorem* in tale circostanza straordinaria. Su questo passo cfr. E. Sini, *A proposito del carattere religioso del dictator (note metodologiche sui documenti sacerdotali)*, in SDHI 42 (1976) 421.

3 Tra la vasta letteratura che si è occupata del tema si può vedere F. Cassola, F. Reduzzi Merola, *Note sulla «lex curiata de imperio»*, in M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), *Tradizione romanistica e costituzione*, I, Napoli 2006, 543-546.

4 Sul punto cfr. O. Licandro, *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di Marzo*, Milano 2022, 49.

5 Liv. 9.38.9-14: *Ob haec etiam aucta fama, ut solet, ingens terror patres invasit dictatoremque dici placebat; nec, quin Cursor Papirius diceretur, in quo tum summa rei bellicae ponebatur, dubium cuiquam erat. Sed nec in Samnium nuntium perferri omnibus infestis tuto posse nec vivere Marcium consulem satis fidebant. Alter consul Fabius infestus privatim Papirio erat; quae ne ira obstaret bono publico, legatos ex consularium numero mittendos ad eum senatus censuit, qui sua quoque eum, non publica solum auctoritate moverent ut memoriam simultatium patriae remitteret. Profecti legati ad Fabium cum senatus consultum tradidissent adiecissentque orationem convenientem mandatis, consul demissis in terram oculis tacitus ab incertis quidnam acturus esset legatis recessit; nocte deinde silentio, ut mos est, L. Papirium dictatorem dixit. Cui cum ob animum egregie victum legati gratias agerent, obstinatum silentium obtinuit ac sine responso ac mentione facti sui legatos dimisit, ut appareret insignem dolorem ingenti comprimi animo.*

(*ut mos est*)». È stata giustamente sottolineata la rilevanza di tale ultimo inciso[6] perché permette di desumere che la procedura in questione, civile e religiosa insieme, continuava ad essere osservata anche ai tempi di Livio, attivo in età del principato. Tale circostanza non deve stupire poiché i romani difficilmente abbandonavano gli antichi *mores* i quali, oltre ad essere parte di una sedimentata tradizione culturale, rappresentavano il nucleo sacro e primigenio del *ius civile*. La riluttanza a discostarsene era giustificata anche dalla paura di inimicarsi gli dèi e di mettere conseguentemente a repentaglio la pace e la stabilità dello stato.

Tornando alla vicenda del console Fabio, trovo significativo che, quando gli ambasciatori si recarono a ringraziarlo per aver assecondato le indicazioni del senato, egli *obstinatum silentium obtinuit*[7] e, senza rispondere, li congedò[8], come se il silenzio servisse a preservare l'investitura, oltre che a legittimarla[9]. È tra questi due "vuoti sonori" che nel racconto liviano trova suggestivamente spazio ed effettività la *dictio dictatoris*, la voce del console che nomina Papirio.

Livio riporta anche un altro episodio, accaduto sempre nell'ambito della guerra contro i Sanniti e nel pieno del conflitto tra patrizi e plebei[10]. Il console, attenendosi al consueto rituale, nominò dittatore Claudio Marcello nel proprio accampamento, ma gli àuguri (i sacerdoti preposti a trarre gli auspici dall'osservazione del cielo), sollevarono un problema di regolarità della nomina, in modo evidentemente strumentale (la scelta era infatti ricaduta su un plebeo e il collegio augurale al tempo era costituito esclusivamente da membri patrizi i quali intendevano preservare la propria egemonia facendo leva – se necessario – su presunte violazioni dei *sacra*[11] da parte dei magistrati). È interessante notare che Livio, nel riportare il punto di vista dei tribuni della plebe, i quali naturalmente si erano espressi per la validità della nomina, sottolinea che la questione di nullità era pretestuosa, perché il console non aveva rivelato a nessuno i dettagli della procedura e che non c'era nessun mortale in grado di aver visto (l'accenno è al buio

6 La permanente cogenza del rituale è ben evidenziata da O. Licandro, *Cesare deve morire* cit., 51, proprio con riferimento alla scelta, evidentemente non causale da parte di Livio, di associare il *mos* all'indicativo presente *est*.

7 L'espressione 'ostinato silenzio' ricorre anche in Liv. 9.7.3 ove però è riferito all'atteggiamento tenuto dai soldati romani dopo la grave umiliazione delle Forche caudine: un tacere che, per quanto riferisce il racconto liviano, in realtà covava una grande rabbia e andava interpretato come l'anelito di un prossimo riscatto.

8 Liv. 9.38.14.

9 Fermo restando che il sigillo finale del conferimento dell'*imperium* si aveva attraverso la *lex de imperio* davanti ai comizi curiati.

10 Liv. 8.23.14: *Dixit M. Claudium Marcellum; ab eo magister equitum dictus Sp. Postumius. Nec tamen ab dictatore comitia sunt habita, quia vitione creatus esset in disquisitionem venit. Consulti augures vitiosum videri dictatorem pronuntiaverunt*.

11 Tale aspetto è approfondito da N. Rampazzo, *'Quasi praetor non fuerit'. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008, 200-201.

della notte) o udito (l'allusione è al silenzio) qualcosa che potesse aver invalidato gli auspici e che tanto meno gli auguri, stando a Roma, potevano conoscere le irregolarità eventualmente commesse dal console che stava nel suo accampamento[12]. Tenere celato il rituale a chi non vi prende parte appare congruo rispetto alle caratteristiche della procedura di nomina, per cui ciò che accade nella quiete notturna 'naturalmente' non trapela, né deve trapelare.

Come ha evidenziato Francesco Arcaria in un bel volumetto dedicato al ruolo del silenzio nel diritto romano «durante la notte vi era una minore possibilità di suoni perturbativi della presa degli auspici che, grazie appunto al benefico isolante del silenzio, erano perciò ritenuti più affidanti e sicuramente meno passibili di *vitia*»[13].

Il rigore riguardava anche l'arco temporale entro il quale compiere il rito: dal tramonto che segnava il termine delle quotidiane attività giuridiche[14] (come i processi) fino al *gallicinium*, il canto del gallo che anticipava il sorgere del sole[15]. Come si accennava prima, il silenzio, favorito dalla notte, è garanzia di validità della procedura e, al tempo stesso, di segretezza, una interconnessione che nel rituale di nomina del dittatore è particolarmente coerente con la straordinarietà della carica, l'allarme politico che ne giustifica il ricorso e, vista l'urgenza, la conseguente necessità di non incorrere in alcuna irregolarità.

2. SILENZIO E MANCATA *INTERCESSIO*

Silenzio deriva da *silere* «che allude al fatto, puramente negativo, di rimanere muti»[16].

12 Liv. 8.23.15-16: *Eam rem tribuni suspectam infamemque criminando fecerunt: nam neque facile fuisse id vitium nosci, cum consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem, neque ab consule cuiquam publice privatimue de ea re scriptum esse nec quemquam mortalium exstare qui se vidisse aut audisse quid dicat quod auspicium dirimeret, neque augures divinare Romae sedentes potuisse quid in castris consuli vitii obuenisset*.

13 F. Arcaria, *"Chi tace non dice nulla". Il silenzio nell'esperienza giuridica romana*, Milano-Udine 2023, 57.

14 Sulla fissazione di questo *range* temporale cfr. Licandro, *Cesare deve morire* cit., 51-52.

15 Cfr., recentemente, F. Giumetti, *Prima che il gallo canti. A proposito della 'dictio' del 'dictator' tra diritto, antropologia e storia delle religioni*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, I, Napoli 2017, 69-106, con ampia bibliografia.

16 F. Arcaria, *"Chi tace non dice nulla"* cit., 17. Sull'etimologia del termine si veda anche C. Pennacchio, *Tacitast melior mulier semper quam loquens (Plaut. Rud. 1114). Processo al femminile: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza*, in Rivista di Diritto Romano 23 (2023, nuova serie 8), 74 (https://www.ledonline.it/Rivista-diritto-romano/ - DOI: https://doi.org/10.7358/rdr-2023-penn). Il giurista Paolo, vissuto in età severiana, sostiene in un frammento del suo libro 56 *ad edictum*, inserito nel Digesto giustinianeo (D. 50.17.142) che chi tace non può dirsi che confessi (*qui tacet, non utique fatetur*) ma è altrettanto vero che non nega (*sed tamen verum est eum non negare*). Per quanto sia arduo interpretare il breve enunciato paolino, esso appare collocare il silenzio in un campo neutro, privo di contenuti prestabiliti dal diritto. Va anche detto che il contesto originario del frammento citato appartiene al campo del processo romano, dove il ruolo del *silentium* è stato ampiamente indagato dalla dottrina e sul quale tuttavia non possiamo soffermarci.

Se in termini generali il *silentium* rappresenta il dato, di per sé incolore, di non produrre alcun suono, guardando al diritto pubblico romano, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni dei vari soggetti istituzionali, vediamo che spesso esso corrisponde al mancato esercizio, da parte di chi ne è titolare, del diritto di opposizione a un atto politico.

Nei testi liviani troviamo alcuni esempi che ci guidano in questa direzione. Scorriamoli brevemente: in Liv. 2.55.1 si narra che i consoli avevano ordinano la leva senza che i tribuni della plebe si fossero opposti e che il popolo si era infuriato più per il *silentium* tenuto da quest'ultimi che per l'arroganza dimostrata dai primi[17]. In Liv. 5.9.2[18] il momentaneo silenzio tenuto dai tribuni della plebe viene contrapposto al loro successivo attacco nei confronti dei tribuni militari che rifiutavano di adeguarsi alle indicazioni del senato; in Liv. 38.47.1[19] un generale si vanta di aver celebrato il trionfo per i propri successi militari, non solo senza ricevere il veto da parte dei tribuni della plebe (*non solum silentio*) ma addirittura godendo del loro pieno favore (*sed referre etiam* [...] *viderentur parati esse*), cosa – a suo dire – straordinaria dal momento che essi erano soliti opporsi a simili richieste; in altro luogo ancora[20] si legge che era stata indetta la leva senza che fosse intervenuta l'opposizione da parte dei senatori (*silentio patrum*). Una situazione simile ricorre in Liv. 2.57, dove si fa menzione di una legge approvata ed entrata in vigore *silentio*, ovvero senza che fossero intervenute contestazioni nel corso del suo iter deliberativo[21].

Il termine corrisponde anche e più in generale all'inattività politica di un magistrato della *res publica*, come attesta Liv. 2.27.10 dove il console Publio Servilio Prisco Strutto viene accusato dal collega Appio Claudio di demagogia per non aver preso posizione di fronte al rifiuto del popolo di arruolarsi nonostante il senato avesse emesso un preciso ordine in tal senso (*qui populari silentio rem publicam proderet*). Si veda poi Liv. 3.32.2 ove si ricorda il 453 a.C. come un anno pesantissimo a causa della carestia che flagellò Roma ma al tempo stesso come una parentesi di pace favorita, non solo dalla penuria di mezzi e dalle gravi

17 Si veda in particolare il passaggio: *Tum vero irasci plebs tribunorum magis silentio quam consulum imperio, et dicere actum esse de libertate sua*.

18 *Inter haec tribuni plebis, cum in concordia hominum secundisque rebus civitatis inviti silentium tenuissent, feroces repente minari tribunis militum, nisi in auctoritate senatus essent, se in vincla eos duci iussuros esse*.

19 *Manlium in hunc maxime modum respondisse accepi: 'tribuni plebis antea solebant triumphum postulantibus aduersari, patres conscripti; quibus ego gratiam habeo, quod seu mihi seu magnitudini rerum gestarum hoc dederunt, ut non solum silentio comprobarent honorem meum, sed referre etiam, si opus esset, viderentur parati esse'*.

20 Liv. 3.41.7.

21 Liv. 2.57: *Victus tamen patrum consensu quievit; lex silentio perfertur*.

perdite umane, ma anche dal *perpetuo silentio* dei tribuni rimasti – pare di capire – più o meno colpevolmente inattivi.

In tutti questi casi il *silentium* indica in termini tecnici il mancato esercizio dello *ius intercessionis* da parte dei tribuni della plebe o la mancata opposizione da parte di altri magistrati e soggetti politici a determinati atti pubblici.

Assai peculiare è poi il *silentium* inteso come divieto imposto agli avvocati di esercitare la professione forense e, quindi, principalmente di parlare in pubblico per perorare le ragioni dei propri assistiti: in D.3.1.8 (Papin. 2 *quaest*.)[22] il termine indica nello specifico l'interdizione quinquennale comminata a carico di alcuni avvocati come pena per determinati crimini.

Significativo è anche il celebre episodio del decemviro Appio Claudio il quale, avendo tentato di ridurre in servitù e abusare della giovane plebea Virginia, era stato sottoposto a giudizio. Di fronte alla prospettiva di subire le conseguenze di una condanna certa, non indugiò a presentare appello al popolo (*provocatio ad populum*) pronunciando la formula prevista '*provoco*'. Di fronte a questa dichiarazione, sottolinea Livio, che da sola era in grado di offrire una garanzia di libertà, *silentium fecit*[23]. La folla «sentendo che gli dèi esistevano e non avevano abbandonato le cose umane» tace di fronte all'esercizio di un diritto fondamentale da parte di un proprio concittadino, nonostante fosse stato proprio quest'ultimo, nel corso del decemvirato, a negarlo autoritativamente al popolo. L'atmosfera si tinge di un retroscena religioso che si coniuga bene con la concezione sacrale del diritto più arcaico e il silenzio torna a suggellare tale momento.

3. SILENZIO COME RISPETTO VERSO CHI PRENDE PUBBLICAMENTE LA PAROLA

Non mancano casi in cui il *silentium* corrisponde a una manifestazione di rispetto nei confronti di chi si accinge a pronunciare un'orazione pubblica di fronte ad una assemblea politica (popolare o senatoria). In questo contesto il silenzio non si contrappone bensì si accompagna alla parola, potenziandola e rendendola più efficace.

Accadde per esempio che il censore Tiberio Sempronio Gracco, padre dei più celebri fratelli Gracchi, prese la parola nel corso della votazione di una legge

22 *Imperator Titus Antoninus rescripsit eum, cui advocationibus in quinquennio interdictum esset, post quinquennium pro omnibus postulare non prohiberi. divus quoque Hadrianus rescripserat de exilio reversum postulare posse. nec adhibetur distinctio, quo crimine silentium vel exilium sit irrogatum, ne scilicet poena tempore determinata contra sententiae fidem ulterius porrigatur*.

23 Liv. 3.56.6-7.

per convincere l'assemblea a non approvarla e, stante la grande fiducia che si era guadagnato presso i cittadini[24], era riuscito ad esporre le proprie ragioni nel più assoluto silenzio, mentre il collega Caio Claudio Pulcro, che subito dopo intendeva sostenere la medesima posizione, faticò a prendere la parola e dovette ricorrere all'intervento del banditore affinché placasse il frastuono che si era levato.

L'onore e la reputazione godute da un personaggio politico gli fanno meritare il 'silenzio' della platea che lo ascolta anche quando essa non ne approvi le idee. Così accadde al cartaginese Annone che, nel racconto liviano, pronunciò in senato un discorso per scongiurare una nuova guerra contro Roma *magno silentio propter auctoritatem suam*[25], nonostante gli astanti fossero tutti schierati con l'opposta fazione guerrafondaia, capeggiata da Annibale.

Se poi a parlare è il dittatore o chi ricopre una posizione di particolare autorità il s*ilentium* diventa addirittura obbligatorio. Gli episodi in cui viene intimato sono ricorrenti: può accadere che sia il dittatore o un altro magistrato ad imporlo[26] servendosi di un segnale sonoro da parte di un suonatore di tromba[27] o di tuba[28], com'era il *praeco*[29], addetto a varie mansioni tra cui quella di banditore nell'ambito delle procedure di voto.

Il silenzio può manifestarsi anche come antitesi al rumore o, se vogliamo, come un suo atto interruttivo. Questo rapporto si coglie bene con riferimento ad un episodio cruciale della storia romana. Com'è noto, nel 450 a.C. i decemviri furono incaricati di redigere le XII tavole ma, avendo finito per assumere un potere dispotico, dopo due anni vennero costretti dal senato a deporre la carica. Visto che nel frattempo erano state sospese le altre magistrature, i plebei chiesero e ottennero di rieleggere i tribuni, che erano preposti alla loro difesa. Le fonti raccontano che i plebei si diressero verso Roma gareggiando a fare festa con i passanti e, si intende, facendo anche un gran chiasso. Quando però entrarono in città e si accinsero a salire sul colle Aventino, ecco che presero ad in-

24 Liv. 43.16.8: *Qui postquam uenit ut censores ad dissuadendum processerunt, Graccho dicente silentium fuit; [cum] Claudio obstreperetur, audientiam facere praeconem iussit*.

25 Liv. 21.10.1.

26 Cfr. Liv. 6.15.2: *Tum dictator silentio facto, "utinam" inquit* [...]; Liv. 8.35.4: *Tum dictator silentio facto 'bene habet' inquit* [...]; Liv. 34.50: *Silentio deinde facto petiit* [...]; Liv. 35.44.1: *In concilium ut uentum est, aegre a Phaenea praetore principibusque aliis introductus silentio facto dicere orsus rex*.

27 Liv. 2.45.12: *Fabius deinde ad crescentem tumultum iam metu seditionis collega concedente, cum silentium classico fecisse* [...].

28 Liv. 33.32.3: *Ad spectaculum consederant, et praeco cum tubicine, ut mos est, in mediam aream, unde sollemni carmine ludicrum indici solet, processit et tuba silentio facto ita pronuntiat* [...].

29 Liv. 8.32.1: *Cum silentio facto praeco Q. Fabium magistrum equitum citavit* [...]; Liv. 28.27.1: *Tum silentio per praeconem facto ita coepit* [...]; Liv. 29.27.1: *Ubi inluxit, Scipio e praetoria naue silentio per praeconem facto 'divi divaeque' inquit* [...]; Liv. 45.29.1: *Silentio per praeconem facto Paulus Latine, quae senatui, quae sibi ex consilii sententia uisa essent, pronuntiauit*.

camminarsi, riferisce Livio, ancora armati ma in silenzio[30]. Viene da domandarsi perché ricorra nuovamente l'elemento del silenzio. La ragione è che, mancando i magistrati della plebe, a dirigere le operazioni di creazione dei nuovi tribuni era stato preposto, in via eccezionale, il pontefice massimo che rappresentava la più importante autorità religiosa romana, al punto che in età del principato era l'imperatore a ricoprire questa carica. La presenza del Pontefice imponeva al corteo festante di tacere. Potere e silenzio tornano nuovamente ad intrecciarsi in una procedura politica intrisa di sacralità.

4. IL *SILENTIUM* CHE PRESERVA IL POTERE: IL CURIOSO CASO DEL NOME SEGRETO DI ROMA

Nella sfera pubblica il silenzio è associato anche alla suggestiva figura di Angenora, una dea tutelare di Roma, alternativamente rappresentata con la bocca bendata e sigillata[31] o con un dito avvicinato alle labbra[32] che invita a tacere.

Essa rientrava tra le divinità che vegliavano affinché a Roma regnasse la pace e i suoi confini restassero inviolati[33]. In particolare Angenora era preposta a custodire un vero e proprio tabù: il primitivo, segretissimo, nome di Roma. Solo la massima autorità religiosa, il pontefice massimo e, forse, pochi altri prescelti avevano il privilegio di conoscerlo[34]. Era possibile evocarlo solamente in occasione di determinate pratiche misteriche[35] ma col tempo anche questa eccezione fu revocata per scongiurare ogni possibile fuga di notizie. Chi avesse osato trasgredire il divieto, avrebbe subito le peggiori conseguenze.

Non si tratta solo di un fatto leggendario, giacché Plinio il Vecchio racconta che un tribuno della plebe, Quinto Valerio Sorano, attivo negli anni della guerra civile tra sillani e mariani, e noto per le sue competenze filologiche[36] più che per

30 Liv. 3.53.5: *Armati per urbem silentio in Aventinum perveniunt*.

31 Plin. *N.H*. 3.65: *Diva Angerona* [...] *ore obligato obsignatoque simulacrum habet*. Su questo passo cfr. E. Cantarella, *Passato prossimo: donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 20033, 48.

32 Macr. *Sat*. 3.9.4: *Angeronam, quae digito ad os admoto silentium denuntiat*.

33 Tra i protettori più cari alla *civitas* troviamo *Terminus*, il dio preposto alla difesa dei confini, al quale si narra che il re Numa Pompilio avesse dedicato uno spazio consacrato sul colle Capitolino che i romani ritennero per sempre inviolabile.

34 Per un'approfondita analisi sui depositari del segreto nome di Roma rimando a G. Ferri, *Valerio Sorano e il nome segreto di Roma*, in Studi e materiali di Storia delle religioni 73 (2007, n.s. 31.2) 271-303, con ampia bibliografia e ricognizione delle fonti.

35 Di tali rituali si parla in Plin. *N.H*. 3.65, su cui torneremo. Cfr. recentemente F. Feraco, *Gli Arcana Caerimoniarum in Plin. Nat. 3 65. Tra religione e diritto*, in Paideia 76 (2021) 435-450.

36 È sempre Plinio, nella prefazione delle sue Storie Naturali (*Praef*. 33), a dar conto dell'erudizione di Sorano dichiarando di essersi ispirato al sommario da questi utilizzato per redigere un'opera, di cui riporta il titolo (Ἐποπτίδων), forse dedicata alle divinità tutrici greche e romane.

sue doti politiche, aveva avuto l'ardire di svelare il nome segreto di Roma, oltraggio – questo – che gli era costato caro[37]:

> [...] inoltre Roma stessa, di cui è considerato empio pronunciare l'altro nome durante i misteri cerimoniali, abolito per utilissima e salvifica garanzia, lo svelò Valerio Sorano e poco dopo ne scontò la pena.

Sull'episodio si è conservata anche la testimonianza di Plutarco[38], il quale annota che Sorano trovò la morte per aver rivelato il nome della divinità protettrice di Roma, di cui non doveva conoscersi nemmeno il sesso[39] e che fu Gneo Pompeo ad indurlo a parlare per poi ordinare ai suoi di ucciderlo seduta stante[40]. Sembra quindi che il segreto fosse duplice, ricadendo sul nome della città e, al tempo stesso, su quello del suo nume tutelare. L'ulteriore e conseguente congettura è che tali nomi coincidessero.

Sulla tragica fine di Sorano si aggiunge l'ulteriore versione di Servio che è anche più dettagliata. Premesso che a nessuno è consentito evocare, nemmeno durante i *sacra*, il nome di Roma e che invece il tribuno della plebe Valerio Sorano ebbe l'ardire di farlo, Servio[41] riporta due diversi finali, entrambi suffragati da fonti che tuttavia non richiama espressamente: secondo alcuni l'empio tribuno sarebbe stato tratto in arresto e crocifisso per ordine del senato, secondo altri, per sottrarsi all'esecuzione della pena sarebbe fuggito in Sicilia dove, catturato da un pretore, sarebbe stato infine giustiziato.

Perché, si sono chiesti in molti, la *res publica* proteggeva così strenuamente il 'vero' nome di Roma? Una risposta ci viene fornita già dagli antichi e risiede in un'altra usanza religiosa, l'*evocatio*[42], che i romani svolgevano prima di occupare un insediamento nemico. Ad informarcene è nuovamente Plinio il Vecchio che

37 Plin. *N.H.* 3.65: *Superque Roma ipsa, cuius nomen alterum dicere nisi arcanis caerimoniarum nefas habetur optimaque et salutari fide abolitum enuntiavit Valerius Soranus luitque mox poenas*.

38 Plut. *Quaest. Rom*. 61.

39 Che il nome di Roma (del suo nume tutelare) rappresentasse un arcano sembra emergere anche dal testo epigrafico riportato su un altare rinvenuto alla base del Palatino, recante il seguente messaggio sibillino: «che tu sia un dio o una dèa (*Sei deo sei deivae*)». Esso trova un corrispondente nell'iscrizione apposta sullo scudo dedicato a Giove nel Campidoglio con le parole *genio urbis Romae sive mas sive foemina* così da rendere oscuro persino il sesso della divinità tutelare di Roma.

40 Plut. *Pomp*. 10.

41 Serv. *Ad Aen*. 1.277. Si veda anche, più conciso ma rispondente, Serv. *Ad Georg*. 1.498.

42 Cfr. G. Ferri, *Tutela segreta ed evocatio nel politeismo romano*, Roma 2006.

cita come fonte Verrio Flacco il quale, a sua volta, si sarebbe richiamato ad altri *auctores*[43]:

> Verrio Flacco annovera degli scrittori i quali credevano che, in vista degli assedi, in primo luogo i sacerdoti romani evocassero abitualmente la divinità sotto la cui tutela era posta la città in questione e le promettevano un culto pari o addirittura più grande presso i romani. Questo culto sacro si mantiene immutato nelle consuetudini dei pontefici e per tale ragione si conserva il segreto sul nome della divinità tutelare di Roma, onde evitare che qualche nemico possa agire nello stesso modo.

L'*evocatio* era dunque funzionale ad ottenere un lasciapassare da parte della divinità straniera in forza del quale i romani potevano procedere all'*occupatio* senza più temere di turbare la *pax deorum*.

Perduta la tutela divina, assieme alla terra, la città conquistata rimaneva svuotata e priva di ogni forza rigenerativa[44].

Si capisce allora che mantenendo il mistero sul nome della propria città e della divinità protettrice, i Romani erano convinti che nessun popolo straniero avrebbe potuto giocare la stessa carta dell'*evocatio* contro di loro, lasciando Roma priva di difesa e di futuro. L'effettivo svolgimento di questo rito è attestato dalle fonti: vi ricorse il dittatore Furio Camillo invocando il nume tutelare della città di Veio contro la quale i romani erano in guerra. Ci è giunto anche il testo dell'evocazione[45]:

> Sotto il tuo comando, Apollo Pitico, e ispirato dal tuo divino volere mi dirigo a distruggere Veio e ti prometto in voto la decima parte del bottino. Al contempo supplico te, Giunone Regina, che ora hai casa a Veio, di seguire noi vincitori nella

43 Plin. *N.H.* 28.18: *Verrius Flaccus auctores ponit, quibus credat in obpugnationibus ante omnia solitum a Romanis sacerdotibus evocari deum, cuius in tutela id oppidum esset, promittique illi eundem aut ampliorem apud Romanos cultum. Et durat in pontificum disciplina id sacrum, constatque ideo occultatum, in cuius dei tutela Roma esset, ne qui hostium simili modo agerent*.

44 Efficacemente N. Iannelli, *Del nome segreto di Roma e della sua divinità tutelare*, in Id., *Misteri, culti e segreti dell'antica Roma. Dalla fondazione dell'Urbe a Costantinopoli. Il Sator e i simboli della tradizione romana*, Firenze 2014, 243 parla di «desacralizzazione» della città conquistata a seguito dell'*evocatio*. Cfr. sul tema anche G. Ferri, *Tutela Urbis. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana*, Stuttgart, 2010.

45 Liv. 5.21.2-5: *Tuo ductu inquit, Pythice Apollo, tuoque numine instinctus pergo ad delendam urbem Veios, tibique hinc decimam partem praedae voveo. Te simul, Iuno regina, quae nunc Veios colis, precor, ut nos victores in nostram tuamque mox futuram urbem sequare, ubi te dignum amplitudine tua templum accipiat*. La traslazione della statua di Giunone da Veio su ordine di Furio Camillo è ricordata anche da Valerio Massimo (1.8.3) il quale costruisce un immaginario dialogo tra un soldato romano addetto al trasporto e la dèa che, interrogata sul punto, avrebbe acconsentito espressamente a migrare a Roma. Cfr. anche Plut. *Cam*. 5-6 e Dion. Hal. 12.14.20 e 13.3.

> nostra città, che presto sarà anche tua, dove ti accoglierà un tempio degno della tua grandezza.

Altro caso è quello di Scipione Emiliano[46] che prima dell'attacco finale contro Cartagine, pronuncia la formula di supplica tramandata, questa volta, da Macrobio[47]:

> Sia un dio o una dèa sotto la cui tutela sono posti il popolo e la città di Cartagine e specialmente tu, che hai assunto la difesa di questo popolo e di questa città, vi supplico, vi imploro e vi chiedo la grazia di abbandonare il popolo e la città di Cartagine e di lasciare i loro luoghi, templi, cose sacre e di andare lontano da essi, e di incutere al popolo e alla città paura, timore reverenziale e oblio e, uscendo, di venire a Roma, da me e dai miei; che inoltre i nostri luoghi, templi, cose sacre e città siano per voi più cari e graditi e che siate ben disposti nei confronti miei, del popolo romano e dei i miei soldati. Se avrete fatto ciò, io prometto in voto che vi dedicherò dei templi e dei giochi.

Il fatto che il nome di Roma fosse coperto dal più assoluto silenzio in realtà rende improbabile che esso sia trapelato per mezzo di un cittadino come Valerio Sorano che, non solo non aveva mai ricoperto alcuna carica sacerdotale, ma che, al momento della presunta rivelazione, era tribuno della plebe, funzione che gli imponeva di proteggere ancor più strenuamente tale segreto, ammesso che lo conoscesse, per il bene del popolo e di Roma stessa.

Concordo dunque pienamente con Giorgio Ferri quando sostiene che l'empietà di cui venne accusato Sorano fu solo un astuto pretesto usato dai sillani per sbarazzarsi di lui. Che fosse un simpatizzante della fazione di Mario è atte-

46 Sull'episodio cfr. N. Berti, *Scipione, Caio Gracco e l'evocatio di «Giunone» da Cartagine*, in Aevum (1990) 69-75.

47 Macr. *Sat*. 3.9.7: *Sed videndum ne quod nonnulli male aestimaverunt nos quoque confundat, opinantes uno carmine et evocari ex urbe aliqua deos et ipsam devotam fieri civitatem. Nam repperi in libro quinto rerum reconditarum Sammonici Sereni utrumque carmen, quod ille se in cuiusdam Furii vetustissimo libro repperisse professus est.* [7] *Est autem carmen huiusmodi quo di evocantur cum oppugnatione civitas cingitur: si deus, si dea est, cui populus civitasque Carthaginiensis est in tutela, teque maxime, ille qui urbis huius populique tutelam recepisti, precor venerorque veniamque a vobis peto ut vos populum civitatemque Carthaginiensem deseratis, loca templa sacra urbemque eorum relinquatis, absque his abeatis* [8] *eique populo civitatique metum formidinem oblivionem iniciatis, propitiique Romam ad me meosque veniatis, nostraque vobis loca templa sacra urbs acceptior probatiorque sit, mihique populoque Romano militibusque meis propitii sitis. Si <haec> ita feceritis ut sciamus intellegamusque, voveo vobis templa ludosque facturum*. Cfr. anche Serv. *Ad Aen*. 12.841.

stato dalle fonti[48], che fosse anche uno scomodo avversario di Silla è una conseguenza facilmente desumibile, visto anche il ruolo istituzionale che ricopriva.

D'altro canto, contestare la violazione di una norma religiosa a un personaggio politico allo scopo di metterlo a morte o provocarne l'allontanamento dal consesso civile è un espediente ricorrente nella storia romana, soprattutto nei torbidi della crisi della repubblica. Qualche decennio prima, nel 132 a.C., toccò anche a Tiberio Gracco, accusato dall'aristocrazia terriera di aver oltraggiato la *sacrosanctitas* del collega Marco Ottavio che egli aveva fatto destituire perché si era ingiustificatamente opposto alla riforma agraria proposta dallo stesso Tiberio su sollecitazione del popolo. Proprio la *sacrosanctitas*, la più importante prerogativa della carica tribunizia, rende improbabile che Valerio Sorano sia stato condannato alla pena di morte fintanto che era in carica, ovvero finché permaneva la protezione derivante dal suo essere *sacrosanctus*. Tale ipotesi è ancor più estranea alla prassi costituzionale romana se rapportata alla pena della crocifissione, prevista per le persone di infima condizione e per gli schiavi. Si trattò più probabilmente di un omicidio politico che Pompeo e la sua fazione, di parte sillana, provarono a giustificare accusando Sorano di alto tradimento mentre non è credibile che nel corso di una normale conversazione, come sostiene Plutarco, egli abbia compiuto la leggerezza di svelare il nome di Roma.

Sulla questione tornò ad interrogarsi lo storico Giovanni Lido[49], vissuto in età bizantina, il quale azzarda l'ipotesi che il 'vero' nome di Roma fosse il suo palindromo *amor*. Una tesi, questa, che potrebbe trovare un gancio nella relazione esistente tra Roma e Venere, madre della stirpe romana e invocata pubblicamente anche con il nome di Angenora. Non può tuttavia dirsi che quella presentata da Giovanni Lido fosse una rivelazione, dal momento che il binomio Roma-Amor era già presente nella letteratura precedente, oltre ad essere attestato nei graffiti sui muri pompeiani. Proprio questa 'popolarità' fa dubitare che la soluzione da lui proposta avesse colto nel segno. L'arcano permane e il mito di Angenora sembra ancora intimare il silenzio su questo incredibile segreto di Stato.

48 Gli orientamenti politici di Sorano sono resi noti da Plutarco (*Pomp*. 10) che lo annovera tra le file dei Mariani.

49 G. Lido *de mens*. 4.50.